

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 2, DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 28 febbraio 2014)

DOMANDA 1

Art. 4 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di Imprese (RTI), di Consorzi e reti di impresa-
Disciplinare di gara.

Chiediamo conferma della possibilità di partecipare in composizione di RTI diverse (oppure singolarmente e in ATI) ai due diversi lotti di gara, così come ammesso dalla giurisprudenza, ritenendo che il Disciplinare all'art. 4, ove indica che è vietata alle imprese che partecipano alla gara singolarmente di partecipare anche in RTI, debba intendersi riferito al divieto di partecipare ad un lotto (costituendo ogni lotto un'autonoma gara come afferma la giurisprudenza si veda da ultimo TAR Lazio, Sez. III *quater*, n. 9198 del 28 ottobre 2013).

Analogamente si chiede conferma che, in caso di partecipazione ai due diversi lotti in gara, in composizione di RTI diverse (oppure singolarmente e in ATI), il punto 49 dell'Allegato 1 debba intendersi sostituito come segue "Che questa impresa non presenterà offerta per il lotto in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un RTI, Consorzio o gruppo".

RISPOSTA 1

Trattandosi di procedura di gara suddivisa in due lotti, come correttamente osservato, il divieto di cui all'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla gara singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero RTI o Consorzi o Reti di Imprese diversi, richiamato al paragrafo 4 del disciplinare di gara è da intendersi riferito al singolo lotto.

Si conferma, pertanto, la possibilità di partecipare singolarmente o in composizione di RTI, Reti d'impresе o ATI diverse ai diversi lotti di gara.

Conseguentemente, il punto 49 dell' allegato 1 al disciplinare "che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un RTI, Consorzio o gruppo" deve interpretarsi come riferito al singolo lotto.

DOMANDA 2

Art. 14 Adeguamento dei prezzi- Schema di Convenzione.

Si chiede conferma della possibilità di richiedere l'adeguamento dei prezzi alle Singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere a decorrere dal 2° anno di adesione alla Convenzione in ottemperanza all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

RISPOSTA 2

Così come indicato nell'art. 14 dello Schema di Convenzione, decorsi 12 mesi della entrata in vigore della Convenzione (ossia a decorrere dall'inizio del secondo anno), il Fornitore potrà richiedere **all'Agenzia** la revisione in aumento/diminuzione dei prezzi. L'Agenzia valuterà tali richieste nelle modalità indicate al successivo comma 2.

DOMANDA 3

Si chiede se, relativamente ai contenitori esterni (40 lt e 60 lt) nel caso in cui venga effettuato il servizio con sistema monouso, tale servizio possa essere svolto avvalendosi dell'utilizzo di contenitori pieghevoli in polipropilene alveolare con sacco interno, realizzati con materie prime riciclate, idonei alla termodistruzione.

RISPOSTA 3

Sì, purché conformi alle normative vigenti e alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara.

DOMANDA 4

In riferimento agli artt. 5 e 8 del DPR 254/03 i quali identificano chiaramente il sistema monouso come principale sistema di riferimento in accordo alla normativa ADR dove il P621 non prevede alcuna procedura per la gestione di imballaggi ricondizionati destinati al contenimento di rifiuti potenzialmente infetti, si chiede chiarimento sia sulle specifiche elencate nel Capitolato Tecnico sia nel Disciplinare di Gara (vedi "caratteristiche tecniche migliorative") visto che entrambi i punti

dedicano particolare attenzione al sistema riutilizzabile, lasciando in secondo piano il sistema monouso.

In modo particolare, alcuni criteri tecnici svaluterebbero a prescindere un sistema di tipo monouso, diminuendo così in modo sostanziale le possibilità di un'ipotetica aggiudicazione per lo stesso.

RISPOSTA 4

Si confermano le specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico nonché i criteri di qualità di cui al disciplinare di gara, dai quali non si evincono preferenze per un sistema riutilizzabile, piuttosto che monouso, la cui scelta è rimessa esclusivamente alle scelte che saranno effettuate dalle Ditte concorrenti.

DOMANDA 5

Capitolato di Appalto- Disciplinare di Gara- art. 6.1 – modalità di attribuzione del punteggio tecnico- caratteristiche tecniche migliorative – punteggi qualità contenitore.

Si chiede:

L'art. 5 e l'art. 8 del DPR 254/03, identificano il contenitore monouso come contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti Sanitari potenzialmente infetti, ma che “**eventualmente**” possa essere utilizzato anche un contenitore riciclabile, previa disinfezione ad ogni ciclo d'uso.

L'avverbio “**eventualmente**” prima dell'aggettivo **riutilizzabile**, fa intendere che normalmente il contenitore debba essere monouso a perdere, ma che eventualmente possa essere accettato anche un contenitore riutilizzabile previa disinfezione.

L'uso di tali contenitori deve garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente come previsto dall'art. 8 primo comma del DPR 254/03.

Il contenitore riempito con rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, diventa parte integrante con i rifiuti infetti contenuti e, di conseguenza anche il contenitore diventa un rifiuto potenzialmente infetto. (nei formulari di trasporto, viene indicato un solo cod del rifiuto)

La norma, prevede per la disinfezione dei contenitori da riutilizzare (si tratta di un processo che ritrasforma dei contenitori che sono diventati rifiuti potenzialmente infetti in contenitori che dovranno essere ricollocati nei reparti all'interno delle strutture sanitarie.)

La stessa norma non regola il processo.

Non essendo normata, la disinfezione dei contenitori viene effettuata dalle imprese secondo metodologie diverse con l'uso di disinfettanti e con processi termici non rispondenti a nessuna normativa UNI_EN_ISO.

Essendo i contenitori in materiale plastico, per evitare la deformazione del contenitore il processo termico non può raggiungere temperature oltre 50/60 gradi, non garantendone l'eliminazione delle cariche microbiche, che con il riutilizzo dei contenitori all'interno delle strutture sanitarie possono comportare rischi per la garanzia e a tutela dell'ambiente.

Ciò premesso, si chiede che nei criteri di valutazione delle "caratteristiche tecniche migliorative nella qualità" dei contenitori venga precisata:

- La resistenza meccanica richiesta al contenitore, e la normativa per il riscontro alla quale fa riferimento.
- A quali agenti atmosferici debba resistere il contenitore se utilizzato in modo corretto nel processo di raccolta.
- Se nella valutazione della sicurezza del contenitore, oltre alle caratteristiche meccaniche di resistenza, si valuti anche il rischio della garanzia e della tutela dell'ambiente, richiedendo l'obbligo di adeguata certificazione dell'avvenuta disinfezione di ogni contenitore da riutilizzare con l'uso di apparecchiature e di processi rispondenti alle normative UNI_EN_ISO per apparecchi di lavaggio e disinfezione.

Una valutazione delle caratteristiche tecniche del contenitore da utilizzare nel processo di raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti, senza riscontri oggettivi riferiti a norme certificate, ma solamente con valutazioni discrezionali, svaluterebbe il sistema di tipo monouso diminuendo la possibilità di una ipotetica aggiudicazione favorendo impropriamente l'utilizzo di un processo di raccolta con contenitori riutilizzabili che nel DPR 254/03 viene indicato come processo in alternativa alla raccolta con contenitore monouso, e molto più costoso.

RISPOSTA 5

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara paragrafo 6.1 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico.

In particolare, fermo restando le caratteristiche tecniche minime riportate nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico paragrafo 6 "Fornitura di contenitori ed etichette", rispetto al criterio riportato nel chiarimento si specifica quanto segue:

- per resistenza meccanica si intende la resistenza del contenitore a sollecitazioni di tipo meccanico (es. impilabilità, urto, caduta, ecc.);

- per resistenza ad agenti atmosferici si intende la resistenza del contenitore all'esposizione agli agenti atmosferici (es. pioggia, neve, ecc.). Tali fattispecie possono comunemente verificarsi tanto nella fase di movimentazione dai luoghi di produzione alle aree di deposito, quanto nelle stesse aree di deposito.

In merito al possibile utilizzo di contenitori di tipo riutilizzabile si evidenzia che, nell'ambito della presente procedura, l'impiego di tale tipologia di contenitori è subordinata alla verifica dell'efficacia del processo di riutilizzo. Infatti come riportato nel succitato paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico la Ditta concorrente che intenda impiegare tale tipologia di contenitore dovrà riportare in sede di Offerta Tecnica *“una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando”*:

- *natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);*
- *capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;*
- *sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);*
- *procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso”.*

Si evidenzia infine che tra gli elementi qualitativi previsti dal disciplinare di gara è previsto uno specifico criterio in cui vengono premiate le *“Soluzioni tecniche e organizzative che il Fornitore si impegna a mettere in atto finalizzate a garantire l'assenza di contaminazioni dai contenitori rigidi per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo da destinare alle aree ad alto rischio”*, indipendentemente dall'offerta di contenitori monouso o riutilizzabili.

DOMANDA 6

Nel file in formato Microsoft Excel, Dettaglio della fornitura – Allegato 7, Lotto n 1 – AVR ASL Forlì, è riportata la produzione annua, riferita al Presidio Ospedaliero Morgagni- Pierantoni, di rifiuto CER 190804. Poiché tale codice CER non compare nella lista dei codici CER di cui alla decisione Comunitaria n. 2005/532/CE e s.m.i., né lo stesso rifiuto è menzionato negli altri atti di gara, al fine della presentazione della corretta documentazione di partecipazione, nonché ai fini della redazione dell'offerta tecnica ed economica, si chiedono chiarimenti in merito.

In particolare si chiede di confermare se ci si volesse riferire al rifiuto codice CER 190814, come parrebbe essere indicato nelle tabelle allegate alle pagine 24 e 25 dell'Allegato 3 – Capitolato Tecnico.

RISPOSTA 6

Si conferma che, come correttamente riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, il codice CER corretto è il 190814.

Per mero errore materiale nell'Allegato 7 Lotto 1- AVR Asl Forlì, è stato riportato il codice CER 190804.

DOMANDA 7

Nel file in formato Microsoft Excel, Dettaglio della fornitura – Allegato 7, Lotto n 1- AVEC Montecatone S.p.A. è menzionato il rifiuto di cui al codice CER 170904, Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.

Tale rifiuto è menzionato come codice CER 170409*, Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose, nell'elenco a pag. 13 e nella tabella a pagina 25 dell'Allegato 3 – Capitolato Tecnico, nonché alla voce n. 12 dell'Allegato 2 – Modello di offerta economica.

Si chiede quindi conferma che il rifiuto effettivamente prodotto dal Montecatone Rehabilitation Institute sia il CER 170409* e non 170409.

RISPOSTA 7

Si conferma che, come correttamente riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico nonché nell'Allegato 2 Schema di offerta economica, il codice CER corretto è 170409*.

Per mero errore materiale nell'Allegato 7 Lotto 1- AVEC Montecatone è stato riportato il codice CER 170904.

DOMANDA 8

Disciplinare di gara, Art. 3 Punto 7)

Si chiede conferma che ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente che il concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale tipo ISO 14001:2004 oppure sia necessaria l'attinenza al settore dei rifiuti o sia necessaria una perfetta corrispondenza in termini di identità fra tutte le attività oggetto della gara e tutte le attività inserite nella parte descrittiva contenuta nella certificazione.

RISPOSTA 8

Si conferma che è sufficiente il possesso delle Certificazioni così come richiesto nel Disciplinare di gara.

DOMANDA 9

Disciplinare di gara, art. 3 – Traduzione giurata di eventuale documentazione in lingua estera

Il disciplinare di gara prescrive all'articolo 3 (pagina 6) che in caso di presentazione di documentazione in lingua diversa da quella italiana, dovrà essere presentata anche traduzione giurata.

In particolare si richiede se, limitatamente ad alcuni documenti tecnici (certificazioni di omologa ADR dei contenitori, schede tecniche) si possa produrre la sola traduzione soprassedendo al giuramento. Si ricorda peraltro che in questi casi la traduzione sarebbe utile solo ai fini della comprensione del testo, facendo fede ai fini dell'efficacia del documento, la sola versione nella lingua originale.

RISPOSTA 9

Fermo restando quanto riportato nel Disciplinare di gara paragrafo 3 Busta B, è ammessa, limitatamente alle schede tecniche e ai certificati di omologa ADR dei contenitori, la produzione della sola traduzione.

DOMANDA 10

Disciplinare di gara, art. 3 e Allegato 9 “Indice e contenuto dell’offerta tecnica” – Numero massimo di pagine e opzioni di formattazione documentazione tecnica

A pagina 16 del Disciplinare vengono indicate precise regole per la formattazione della Relazione Tecnica. Inoltre, per ogni azienda sanitaria del lotto di partecipazione devono essere presentate schede sintetiche di massimo due facciate, contenenti tutte le informazioni richieste a pag. 5 dell'Allegato 9.

Considerata la complessità della gara, nonché la complessa articolazione delle informazioni da fornire, a nostro modesto avviso si ritiene che le limitazioni imposte alla formattazione del documento (numero di pagine, margini, interlinea e font), costituiscano un ulteriore elemento di complessità.

Si chiede quindi di valutare l'opportunità di riconsiderare tali vincoli e di consentire la presentazione di offerte che non prevedano vincoli tipografici e di numero di pagine.

In riferimento alle schede tecniche ed ai depliant illustrativi (che sono spesso rappresentati da fotocopie e scansioni), si fa presente che il file presentato in formato elettronico, spesso non può consentire le opzioni di selezione, copia e ricerca" richieste dal disciplinare.

RISPOSTA 10

Le specifiche contenute nel Disciplinare di gara inerenti alla formulazione della Relazione Tecnica (numero di pagine, formattazione, ecc.)costituiscono un mero invito e non hanno carattere tassativo.

DOMANDA 11

Capitolato tecnico- paragrafo 3 "Descrizione del servizio" e paragrafo 6 "Fornitura contenitori ed etichette"

Il capitolato di gara prescrive che debbano essere forniti contenitori per il confezionamento dei rifiuti.

A tale scopo si chiede di fornire indicazioni dettagliate in merito ai fabbisogni (intesi di termini di quantitativi annui) di ciascuna azienda sanitaria di ciascun tipo di contenitore.

In particolare si richiede di specificare i fabbisogni relativi ai sacchi in plastica per la raccolta di rifiuti di cui al codice CER 180104, dei contenitori carrellati da litri 120 e 240 e dei sacchi in plastica per la raccolta dei rifiuti di cui ai CER 15xxxx, 17xxxx, e 20xxxx.

RISPOSTA 11

L'offerta deve essere formulata sulla base delle informazioni contenute nella documentazione di gara.

DOMANDA 12

Ci riferiamo alla gara in oggetto per segnalare che durante l'effettuazione dei sopralluoghi si è potuto constatare che il servizio attualmente reso prevede, in diversi casi (ad esempio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma), anche la movimentazione dei rifiuti dal singolo punto di produzione o dal punto di accumulo temporaneo presso i padiglioni/dipartimenti ospedalieri ed il successivo trasferimento all'isola ecologica/deposito temporaneo centralizzato.

Alla stessa stregua il servizio attualmente reso prevede, in alcuni casi, anche la distribuzione dei contenitori e del materiale di consumo ai singoli punti di produzione/padiglioni.

Quanto sopra in contrasto con le indicazioni riportate negli Allegati 7 "Dettaglio della fornitura " dove sono indicati, per ciascun presidio ospedaliero e per ciascuna sede territoriale, il numero dei punti da cui dovrà essere garantito il prelievo dei rifiuti ed il numero dei punti a cui dovrà essere garantita la consegna dei contenitori, ad esempio :

Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma

Punti di ritiro rifiuti : n. 1

Punti di consegna contenitori :n. 1

Inoltre sempre nell'Allegato 7 relativo all'A.O.U .di Parma è indicato nelle frequenze di trasporto esterno del CER 180103*: 6/s; mentre nelle note: n. 2 il lunedì, martedì e venerdì, uno i restanti giorni della settimana, compreso il sabato.

Segnaliamo anche che nell'allegato 7 relativo all'A.O. di Bologna è indicato nelle frequenze di trasporto esterno del CER 180103*: 6/s (da minimo 2 a 3 ritiri al giorno dal lunedì al sabato compresi ecc.)

Per una corretta formulazione dell'offerta si chiede pertanto di confermare che i punti di ritiro rifiuti e consegna contenitori siano quelli espressamente indicati negli Allegati 7 "Dettaglio delle forniture", in ottemperanza a quanto indicato a pagina 3 del Capitolato Tecnico, che recita "è escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche" e di chiarire se i ritiri per il CER 1801C3 presso l'AOU di Parma e AO di Bologna sono 6/s (sei /settimana) o 9/s (9/settimana) per l'AOU di Parma e da un minimo di 12 a un massimo di 18/settimana per l'AO di Bologna .

RISPOSTA 12

Si conferma che i punti di ritiro e consegna dei rifiuti sono quelli riportati nell'Allegato 7 Dettaglio della fornitura.

Per le Aziende Ospedaliere di Parma e di Bologna per il codice CER 180103* si prevede che i ritiri siano effettuati dal lunedì al sabato con le frequenze riportate nel campo Note dell'Allegato 7 Dettaglio della Fornitura. Si evidenzia inoltre che come riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico paragrafo 10 "... Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi".

DOMANDA 13

Punto 1 pag. 3 lettera g) del capitolato tecnico: tra i servizi oggetto della fornitura viene ricompresa anche la gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche. Tenuto conto che il servizio di raccolta dei rifiuti dai reparti non è oggetto del presente capitolato e pertanto il personale della ditta aggiudicataria accederà a dette aree solo per le operazioni di carico dei rifiuti, si chiede di specificare dettagliatamente cosa s'intende per "gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche".

RISPOSTA 13

Le informazioni inerenti alla gestione del deposito temporaneo e delle isole ecologiche sono riportate al paragrafo 9 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

DOMANDA 14

Punto 6 pagina 9 del capitolato tecnico: nell'elencazione delle caratteristiche dei contenitori si dice che questi devono: ".....per le aree ad alto rischio tutte le componenti dell'imballaggio devono essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di.....". Tenuto conto che le aree ad alto rischio indicate nella parte "definizioni" di pag. 3 rappresentano sicuramente i luoghi di maggior produzione di rifiuti, ritenuto che quanto richiesto andrebbe ad incidere in maniera consistente sull'offerta economica definitiva, siamo a richiedere se tale richiesta riguarda tutte le Aziende Sanitarie oggetto di gara e se con il riferimento alle aree ad alto rischio si intenda ricomprendere tutte quelle descritte appunto della parte "definizioni". Inoltre siamo a richiedere se tale prescrizione riguardi solo i contenitori per i rifiuti a rischio infettivo esterni o anche quelli interni (sacchi, taglienti, ecc..).

RISPOSTA 14

Si confermano le informazioni e definizioni contenute nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico. Le aree ad alto rischio sono di norma presenti in tutte le Aziende Sanitarie. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite in corso di sopralluogo. Come inoltre riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico le prescrizioni richieste riguardano *"tutte le componenti dell'imballaggio"*.

DOMANDA 15

In riferimento al disciplinare di gara, dove vengono destinati 3 punti alla percentuale di contenitori rigidi in materiale non vergine riciclato o misto impiegati per la raccolta dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo. si chiede di conoscere la fonte normativa a cui avete dedotto il valore aggiunto

dell'utilizzo di materie riciclate o miste per rifiuti sanitari nonché la possibilità di utilizzare del materiale e riciclato visto che né l'ADR né il DPR 254/03 né prevedono l'utilizzo per il contenimento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Si specifica inoltre che gli imballaggi utilizzati per tale servizio, secondo l'ADR debbano essere obbligatoriamente sottoposti a delle prove, prescritte al p.to 6.1.5.1.

Nel caso di utilizzo di materie plastica riciclate o miste, tali materie presentano una variazione costante delle proprie caratteristiche chimico fisiche, cosa che invece non avviene nelle materie plastiche vergine.

Queste incostanze alterano notevolmente la resistenza meccanica del prodotto, ciò significa che il prodotto non può rispondere ai requisiti di resistenza all'impilamento, alla caduta e alla perforazione.

Inoltre al p.to 6.1.5.1.4 dell'ADR è stabilito che le prove devono anche essere ripetute dopo ogni modifica che interessi la progettazione, il materiale o il modo di costruzione dell'imballaggio", quindi se il materiale di costruzione dell'imballaggio è riciclato o misto (per definizione materiali riciclati o misti non possono avere parametri costanti, ma variano a seconda del lotto di produzione si chiede di illustrare i Vostri parametri di controllo, accettazione e conformità dell'imballaggio in rispetto a quanto appunto prescritto al p.to 6.1.5.1.4 dell'ADR.

Vi richiediamo risposte con chiaro riferimento alle norme europee e non approssimative.

RISPOSTA 15

L'Agenzia Intercent-ER è impegnata da anni nel perseguimento di politiche per la riduzione degli impatti ambientali nelle forniture di beni e servizi, coerentemente alle previsioni della Legge regionale n.28 del 29 dicembre 2009. Il requisito relativo all'impiego di imballaggi in materiali non vergini riciclati o misti rientra tra le politiche per la riduzione del consumo di risorse naturali.

Come riportato al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico: *“per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l'offerente deve allegare all'Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria Contraente preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi”*, ciò indipendentemente dalla natura del materiale impiegato per la realizzazione del contenitore.

DOMANDA 16

Sanificazione: "Operazione che induce in modo significativo la carica microbica" (quindi non garantisce il 100% di eliminazione del rischio da contaminazione).

Premesso che la carica microbica presente nei rifiuti sanitari pericolosi potenzialmente infetti, è formata da pericolosi virus e batteri, premesso che nel caso di contenitori riutilizzabili (i quali vengono appunto definiti sanificati) gli stessi contenitori provengono da ogni genere di ospedale e reparto (tra cui reparti ad alto rischio di contaminazione) si chiede se è stata da voi stabilita una "procedura di destinazione" del contenitore sanificato a seconda dei rischi di contaminazione del reparto a cui è destinato, e se sono state previste analisi di controllo eseguite da interno alle strutture ospedaliere, ricordandoVi che le stesse Aziende oggetto di gara sono responsabili della salute pubblica all'interno delle proprie Strutture.

RISPOSTA 16

Come riportato al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico nella descrizione predisposta per i CER 180103* e 180202* "... Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la rigenerazione".

In assenza di norme tecniche, si evidenzia che, nell'ambito della presente procedura, l'impiego di tale tipologia di contenitori (riutilizzabile) è, comunque, subordinata alla verifica dell'efficacia del processo di riutilizzo. Infatti come riportato nel succitato paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico la Ditta concorrente che intenda impiegare tale tipologia di contenitore dovrà riportare in sede di Offerta Tecnica "una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando":

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso".

Le attività di verifica, conformemente a quanto riportato all'articolo 18 comma 1 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, saranno svolte dalle singole Aziende Sanitarie "... Con qualsiasi modalità e in ogni momento".

DOMANDA 17

In riferimento a quanto deliberato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 18/09/2013 il quale definisce "un vademecum con il qual fornire uno strumento per le stazioni appaltanti per identificare e segnalare all'Autorità eventuali anomalie comportamentali indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali" vi informiamo che, l'aver costituito soltanto due lotti da € 34.665.725,00 (Lotto 1) e € 9.887.120,00 (Lotto 2) con particolare riferimento al lotto 1 e la conseguente ovvia richiesta di requisiti economico-finanziari atti all'esecuzione di tale lotto implica la partecipazione di solo e solamente alcune, poche, aziende del settore limitando così maniera sostanziale la concorrenza di mercato : ciò significa quindi aver creato terreno fertile a tali fenomeni di anticoncorrenzialità.

Visto quanto sopra, richiediamo la valutazione (nonché opportunità) di suddividere almeno il Lotto 1 in più lotti, favorendo così il libero mercato (con la certa partecipazione di più aziende attualmente "escluse" dalla procedura in quanto non disponibili di tali requisiti) e conseguente aumento della concorrenzialità che in termini pratici si traduce in una probabile aggiudicazione del servizio ad importo più basso a favore delle stesse Aziende Sanitarie.

RISPOSTA 17

Si conferma l'articolazione in lotti riportata nel Bando di gara.

DOMANDA 18

Capitolato di Appalto-Disciplinare di Gara -art.6.1-modalità di attribuzione del punteggio tecnico-caratteristiche tecniche migliorative- punteggi qualità contenitore .

Si chiede:

Non avendo ritenuto esaustive le risposte al quesito posto precedentemente (vostro rif domanda n.5) si richiede il seguente chiarimento alla vs. risposte:

Vostra risposta n. 1

(per resistenza meccanica si intende la resistenza del contenitore a sollecitazioni di tipo meccanico es. impilabilità – urto - caduto-ecc .) si richiedono i seguenti chiarimenti:

Impilabilità: l'impilabilità di un contenitore si misura in kg di portata.

Si chiede di precisare quanti kg deve sopportare il contenitore e quanti contenitori devono essere sovrapposti .

Urto: l'urto-si misura in kg cm quadro.

Si chiede di precisare quanti kg di resistenza al cm quadrato deve avere la parete del contenitore

Caduta: la caduta viene calcolata in base all'altezza.

Si chiede da quale altezza deve superare le prove di caduta.

Ecc.:

Eccetera presuppone che siano richieste altre caratteristiche meccaniche.

Si chiede di specificare quali altre caratteristiche meccaniche deve avere il contenitore, e a quali ulteriori prove dovrà essere sottoposto il contenitore.

Trattandosi di una trattativa di 54.000.000 di euro e soprattutto di soldi pubblici, al fine di evitare sprechi inutili della collettività si ritiene Indispensabile che nella valutazione del costo nulla venga lasciato al caso.

Tutte queste caratteristiche meccaniche, oggetto di valutazione del contenitore, il cui valore corrisponde a un terzo del totale dell'appalto (circa 18.000.000 di euro) devono essere misurate facendo riferimento a norme riconosciute UNI-EN-ISO e non lasciate alla valutazione discrezionale di una Commissione senza nessuna competenza nella specifica materia.

RISPOSTA 18

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione del criterio sulla base delle informazioni contenute nelle schede tecniche e nel rapporto di prova nonché sulla base dell'esame della campionatura presentata. Rimane salva la facoltà per la Commissione giudicatrice di invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'Offerta Tecnica.

DOMANDA 19

Vostra risposta n.2

Per resistenza ad agenti atmosferici si intende la resistenza del contenitore all'esposizione agli agenti atmosferici (es. pioggia neve, ecc). Tali fattispecie possono comunemente verificarsi tanto nelle fase di movimentazione dai luoghi di produzione alle aree di deposito, quanto nelle stesse aree di deposito.

Si chiede di specificare se per esposizione agli agenti atmosferici pioggia e neve si intende che la movimentazione e lo stoccaggio avviene all'aperto in area scoperta e sotto le intemperie. Poiché gli stoccaggi dei contenitori pieni di rifiuti devono rispettare normative di sicurezza, si chiede di specificare in quali Ospedali la movimentazione e lo stoccaggio avviene sotto la pioggia o sotto la

neve. Si precisa che un contenitore impermeabile costa esattamente il doppio di un contenitore non impermeabile, e sempre trattandosi di soldi pubblici 54.000.000 di euro (valore dei contenitori 18.000.000 di euro pari a un terzo del valore della trattativa in oggetto) In momenti di grave crisi economica per la Sanità Italiana dove lo Stato Centrale chiede di vigilare sugli sprechi, si chiede di valutare le caratteristiche dei contenitori e il costo per la effettiva necessità con un corretto utilizzo.

RISPOSTA 19

Le informazioni relative alle modalità di movimentazione e deposito temporaneo, aggiuntive rispetto a quelle già contenute nella documentazione di gara nonché nei chiarimenti già forniti, potranno essere acquisite dalle Ditte concorrenti in fase di sopralluogo.

DOMANDA 20

Vostra risposta n.3

Si evidenzia infine che tra gli elementi qualitativi previsti dal disciplinare di gara è previsto uno specifico criterio in cui vengono premiate le "soluzioni tecniche e organizzative che il Fornitore si Impegna a mettere in atto,finalizzate a garantire l'assenza di contaminazione dei contenitori rigidi per i rifiuti speciali pericolosi a rischio Infettivo da destinare alle aree ad alto rischio" indipendentemente dall'offerta di contenitori monouso o riutilizzabili.

Si chiede:

Quale è il limite della contaminazione consentita per i contenitori da utilizzare nelle aree non a alto rischio.

L'elenco delle aree ad alto rischio e l'elenco delle aree non ad alto rischio identificate all'interno di ogni Ospedale.

Si chiede inoltre se è stato valutato il rischio, il costo, e la responsabilità di una eventuale decontaminazione delle strutture ospedaliere causata dal reinserimento di contenitori, utilizzati precedentemente in reparti infettivi di altri Ospedali.

Rischio non improbabile se la sanificazione del contenitore riciclato viene lasciata alla discrezione dell'azienda senza nessuna normativa certificata che preveda la certezza della assenza di contaminazione per ogni singolo Contenitore da riutilizzare.

Ma come è possibile garantire che un contenitore sia decontaminato utilizzando come prova, l'analisi delle acque di scarico utilizzate per il lavaggio dei contenitori?

In tutta la Comunità Europea, la raccolta e, lo smaltimento dei rifiuti sanitari avviene solo con contenitori monouso.

Solo negli Stati Uniti in alcuni Ospedali viene utilizzato il contenitore riciclato, ma il contenitore è di acciaio inossidabile, e la sanificazione viene effettuata a temperature elevate, che non è possibile effettuare con i contenitori in polietilene.

L'utilizzo corretto del contenitore monouso scongiura ogni rischio di Contaminazione con un notevole risparmio economico.

RISPOSTA 20

Come riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico paragrafo 6 tutti i contenitori oggetto di fornitura devono essere "*privi di contaminazioni*".

Ulteriori informazioni sulla presenza di aree ad alto rischio (e non ad alto rischio) nelle Aziende Sanitarie potranno essere acquisite in corso di sopralluogo

Si evidenzia che come riportato nell'Allegato 4 Schema di convenzione Articolo 18 Penali, la fornitura di contenitori difettosi (fra cui è ricompresa la fattispecie del contenitore contaminato) comporta l'applicazione di una specifica penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Si ribadisce quanto già comunicato nei chiarimenti già pubblicati sul portale www.intercent.it.

DOMANDA 21

Con riferimento all'appalto in oggetto (lotti 1e 2),viene richiesta la fornitura di tutti i contenitori necessari all'esecuzione del appalto.

Al punto 6. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE, vengono descritte le caratteristiche di tali contenitori ma in nessun punto della corposa documentazione di gara, vengono indicate le quantità da fornire.

La richiesta della Procedura è di esprimere dei prezzi unitari sulla base dei kilogrammi di rifiuto (peso netto) smaltiti.

I produttori dei contenitori, da cui dovremo necessariamente comprare tali contenitori, esprimono dei prezzi unitari a singolo pezzo venduto.

E' quindi necessario, non solo al fini di consentirci la corretta formulazione del prezzo, ma anche ai fini di tutelare la par condicio di gara, conoscere l'esatto numero dei contenitori da fornire con riferimento alle quantità da smaltire.

Vi chiediamo quindi di fornirci l'elenco più aggiornato e particolareggiato possibile di ogni tipologia di contenitore, divisi per tipologia di rifiuti, unitamente alla quantità consumata, divisi tra i singoli luoghi di produzione.

La conoscenza del numero dei contenitori è fondamentale per il calcolo del prezzo di gara in €/Kg ed i quantitativi esatti sono conosciuti dal Vs. attuale fornitore che ha, in difetto di quanto sopra, un indubbio vantaggio nel calcolo esatto dei costi del servizio.

Dovendo inoltre esprimere un prezzo medio valido per tutte le Aziende, ma non essendo queste obbligate ad aderire alla convenzione, la necessità di cui sopra è ancora più importante.

Si chiede quindi l'invio urgente dei quantitativi dei contenitori utilizzati.

RISPOSTA 21

Le tipologie di contenitori richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono dettagliatamente descritte al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

L'offerta deve essere formulata sulla base delle informazioni contenute nei documenti di gara. Non sono pertinenti ulteriori informazioni in merito al numero di contenitori da impiegare in quanto lo stesso sarà determinato dall'offerente in funzione delle tipologie offerte. Si evidenzia inoltre che tutte le Aziende Sanitarie indicate nella documentazione di gara aderiranno all'iniziativa, in quanto soggetti obbligati.

DOMANDA 22

Per la determinazione del peso netto, vale la tara del solo contenitore rigido esterno o deve essere considerata nella tara anche il peso del sacchetto?

RISPOSTA 22

Per la determinazione del peso netto, deve essere considerata tara il solo contenitore rigido esterno.

DOMANDA 23

Allegato 3-capitolato Tecnico (pag. 4 di 31) Contenitore riutilizzabile.

La norma (art.8 Dpr 254/03) consente il riutilizzo del bidone previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso.

La definizione di contenitore riutilizzabile fornita dal CSA è quindi in contrasto con la norma. L'Ente chiarisca tale aspetto.

Con riferimento sempre alla norma, la stessa sottometta la possibilità di riutilizzo del bidone (singolare maschile) all'idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso.

La norma quindi chiarisce quindi che ogni bidone possa essere eventualmente singolarmente riutilizzato se idoneamente disinfettato; l'unico modo che esiste per poter verificare che ogni bidone sia stato disinfettato in modo idoneo è quello di analizzare la carica batterica residua, bidone per bidone.

E' chiaro inoltre che la verifica della disinfezione, per poter essere considerata tale, deve essere effettuata da figura terza rispetto all'esecutore della disinfezione.

L'Ente fornisca i necessari e doverosi chiarimenti su tutte le misure che intende attuare per la puntuale verifica dell'idonea disinfezione di ogni bidone.

L'Ente chiarisca a carico di chi saranno i costi di tale obbligatoria attività di controllo della carica batterica di ogni bidone.

In alternativa, l'Ente fornisca le procedure di campionamento ed analisi, a valenza stocastica da seguire tassativamente.

In estrema sintesi, poiché la norma di settore non obbliga l'utilizzo del bidone riutilizzabile ma ne lascia facoltà ad ogni produttore, in carenza ed in attesa della norma tecnica che fornisca chiarimenti, riteniamo doveroso (oltre che etico), nei confronti della collettività e dei pazienti degli ospedali e al fine del controllo delle infezioni in ambito ospedaliero, che l'Ente si faccia carico di stabilire in modo esaustivo e non contraddittorio le linee guida per la gestione del bidone riutilizzabile (che ripetiamo è una mera opzione che l'Ente non ha l'obbligo di scegliere) .

Chiediamo quindi che l'Ente integri il CSA con tali Indicazioni, che NON possono essere lasciate certo alla mera illustrazione di una relazione tecnica di un potenziale fornitore, il quale dovrebbe autocontrollarsi.

Tali linee guida dovranno chiarire:

1. Numero di cicli massimo di riutilizzo
2. Modalità di verifica del numero di cicli (attualmente i sistemi descritti dalle aziende, verificano unicamente che il bidone sia "rientrato" nel loro magazzino, ma ciò non significa che il contenitore sia stato disinfettato)
3. Soggetto titolato alla verifica

4. Verifica dell'idonea disinfezione
 - a. Descrizione del processo di disinfezione contestualizzato al bidone dei rifiuti
 - b. Analisi e verifica del processo di disinfezione
 - i. Indicazione dell'Ente preposto (Istituto Superiore di Sanità?)
 - ii. Collaudi periodici del processo
 - iii. Tempi di reazione dei prodotti disinfettanti sugli agenti patogeni all'interno di ogni singolo bidone;
 - iv. Modalità di risciacquo dei prodotti disinfettanti nei singoli bidoni;
 - c. Analisi e verifica dei bidoni a valle del trattamento
 - i. Procedure di campionamento
 - ii. Tipologia di analisi
 - iii. Metodologie stocastiche da utilizzare (procedure statistiche a validazione dell'intera popolazione campionata)
 - iv. Certificazioni da rilasciarsi ad ogni ciclo di disinfezione
 - v. Rintracciabilità dei singoli lotti di bidoni disinfettati
 - vi. Elenco soggetti terzi titolati alle operazioni di verifica
5. Collaudi presso il magazzino economico delle AO
 - a. Procedura di accettazione del lotto di bidoni disinfettati
 - b. Identico ai punti 4. c.i./ii./iii./

L'Ente fornisca chiarimenti puntuali a quanto sopra ed eviti di formulare la frase di rito di riferirsi alla normativa ed al capitolato, visto che per formulare un'offerta appropriata e competitiva servono dati/informazioni più completi e precisi.

La normativa italiana consente l'utilizzo del bidone riutilizzabile ma si è dimenticata di normare l'attività di gestione di tale bidone. La normativa Francese VIETA l'utilizzo del bidone riutilizzabile per i rifiuti ospedalieri.

Ci risulta che tra tutti i Paesi dell'Unione Europea, l'Italia sia l'unico Paese dove sia utilizzato il bidone riutilizzabile all'interno dei reparti e delle sale chirurgiche.

RISPOSTA 23

Le informazioni contenute nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico non sono in contrasto con la normativa vigente ma ne integrano i contenuti per fornire maggiori dettagli all'offerente sui servizi richiesti. In particolare in merito alla disinfezione dei contenitori riutilizzabili, si evidenzia che, come riportato al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico nella descrizione predisposta per i CER 180103* e 180202* "... Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la rigenerazione

In assenza di norme tecniche, si evidenzia che, nell'ambito della presente procedura, l'impiego di tale tipologia di contenitori (riutilizzabile) è, comunque, subordinata alla verifica dell'efficacia del processo di riutilizzo. Infatti come riportato nel succitato paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico la Ditta concorrente che intenda impiegare tale tipologia di contenitore dovrà riportare in sede di Offerta Tecnica "una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando":

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso".

DOMANDA 24

Allegato 3 - Capitolato Tecnico (pag.5 di 31) Disinfezione

Considerati gli altissimi profili di rischio delle materie potenzialmente infettanti a contatto con il bidone e che tale bidone viene riposto negli ambienti degli ospedali ove soggiornano i potenziali recettori delle infezioni più deboli dell'intero processo, ovvero i pazienti, si chiede all'Ente, di integrare la definizione di disinfezione con il livello numerico di soglia e la relativa unità di misura che l'Ente stesso ritiene a livello di sicurezza (la definizione data dal CSA, in assenza dell'indicazione numerica del livello di carica microbica dei microrganismi patogeni ammesso dall'Ente, è priva di significato).

L'Ente integri il capitolato con tali informazioni, utili all'Ente stesso per le successive misure di collaudo delle forniture dei bidoni.

RISPOSTA 24

Si conferma la definizione di disinfezione riportata nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, in coerenza con la normativa vigente.

DOMANDA 25

Allegato 3- Capitolato Tecnico (pag. 6 di 31) Descrizione del servizio

Citiamo: "Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda (che non hanno l'obbligo ad aderire alla convenzione), un proprio Referente con cui la stessa Azienda si Interfaccia per la gestione del servizio (la stessa persona individuato dal Fornitore, può essere Referente per uno o più Aziende)".

Appare evidente che è impossibile calcolare i costi del Referente del Fornitore da imputare all'appalto e tramutare in costo €/Kg, poiché le Aziende non sono obbligate ad aderire alla convenzione.

Non può esistere presso il Fornitore un Referente che stia senza lavorare per poter eventualmente assorbire il carico di lavoro dato dall'eventuale adesione (non obbligatoria) delle Aziende.

Come facciamo a calcolare i costi del Referente da imputare all'appalto non sapendo prima quali Aziende aderiranno?

RISPOSTA 25

Si conferma quanto richiesto nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico paragrafo 17 evidenziando che come già indicato nella risposta 1 tutte le Aziende Sanitarie aderiranno all'iniziativa.

DOMANDA 26

In generale, come ritenete sia possibile calcolare le sinergie operative ed i costi generali da imputare all'appalto, se non è possibile sapere quali Aziende aderiranno alla convenzione (visto che non sono obbligate a farlo?)

RISPOSTA 26

Si conferma quanto riportato nelle risposte 1 e 5.

DOMANDA 27

Allegato 3 - Capitolato Tecnico (da pag. 9 di 31) 6. Fornitura contenitori ed etichette

Citiamo

Omissis *"Essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con Modalità tali da conservare tali caratteristiche;"*

Cosa si intende privi di contaminazione? Che tipo di controlli verranno eseguiti? Con quale frequenza? I contenitori monouso nascono in siti di produzione industriale ove è impossibile la commistione con i rifiuti ospedalieri, mentre quelli riutilizzabili sono resi riutilizzabili a valle di un processo di disinfezione che viene svolto nello stesso spazio ove sono presenti ingenti quantitativi di rifiuti ospedalieri; lo stesso contenitore riutilizzabile (incluso il coperchio) entra in intimo contatto con i rifiuti ospedalieri che contiene.

Si richiede all'Ente di fornire indicazioni chiare e numeriche In merito alla possibilità di misurare la contaminazione.

"Essere etichettati e/o serigrafati"

Si chiede di chiarire se nel caso di fornitura di contenitori con serigrafia possa essere evitata la fornitura di etichette.

In altre parole, dove si parla solo di etichetta, va inteso un refuso del tipo etichetta e/o serigrafia?

Nel caso sia ammessa la sola serigrafia, come va intesa la frase: *" Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello del contenitori"*?

o Essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;-"

Si chiede di avere un'Indicazione di massima sui colori attualmente utilizzati, atteso che la scelta di un colore piuttosto che un altro ha impatto sulle norme e sui costi di produzione del contenitore.

RISPOSTA 27

La definizione di contaminazione è riportata al paragrafo 2 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico. Le attività di verifica, conformemente a quanto riportato all'articolo 18 comma 1 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, saranno svolte dalle singole Aziende Sanitarie *".... Con qualsiasi modalità e in ogni momento"*.

Le indicazioni da apporre sui contenitori richieste al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico potranno essere contenute in una serigrafia o in una etichetta, a discrezione dell'offerente. Nel

caso in cui si intendano utilizzare le etichette è richiesta una fornitura maggiore (di etichette) rispetto ai contenitori per compensare eventuali difetti.

In merito ai codici colore dei contenitori si conferma quanto riportato al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

DOMANDA 28

Tra le caratteristiche più importanti che devono essere possedute dai contenitori (monouso o riutilizzabile), vi è quella relativa alla perfetta chiusura di ogni singolo contenitore. Spetta al trasportatore dei rifiuti verificare il corretto confezionamento dei rifiuti e la corretta sistemazione del carico, prima della presa in carico dei rifiuti.

Ai fini del rispetto della normativa ADR, cui sono assoggettati i rifiuti a rischio infettivo, il Produttore, il Caricatore, il Trasportatore e lo Smaltitore sono in solido tra loro per eventuali infrazioni, tra le quali vi è l'eventuale difetto di chiusura e di tenuta tra il coperchio ed il bidone.

Come mai l'Ente si è dimenticato di inserire tale fondamentale e imprescindibile requisito e i contenitori?

Tale dimenticanza appare strana in quanto tra i molteplici difetti del contenitore riutilizzabile vi è proprio quella di rendere spesso difficile se non impossibile la perfetta chiusura tra coperchio e bidone e, spesso, le obbligatorie alette di chiusura si rompono, rendendo non più idoneo al trasporto dei rifiuti tale contenitore/coperchio che deve essere sostituito prima dell'effettuazione del trasporto.

Si chiede quindi all'Ente di chiarire se intenda sanare tale dimenticanza del requisito di perfetta chiusura del contenitore.

RISPOSTA 28

Come riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico tutti i contenitori devono possedere *“una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi”*. Resta sottointesa l'applicazione delle norme sul trasporto delle merci pericolose, più volta richiamate nello stesso allegato.

DOMANDA 29

“Essere imballati in modo tale da garantire la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio tutte le componenti dell' imballaggio devono essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione .”

Si chiede di precisare, non essendo noi operatori sanitari, la definizione di area ad alto rischio e di quantificare, almeno in termini %, la presenza di tali aree ,Azienda per Azienda.

Il costo di acquisto delle forniture è infatti superiore nel caso in oggetto e poiché tutti i costi devono essere ricondotti ad €/Kg, è particolarmente importante avere tale informazione che è peraltro già conosciuta dal Vs. attuale concessionario.

Vi chiediamo quindi di non ledere la par condicio di gara fornendoci tutte le informazioni di cui è già in possesso il Vs. attuale concessionario.

Per quanto riguarda le aree NON ad alto rischio che tipo di imballaggio è richiesto?

RISPOSTA 29

La definizione di area ad alto rischio è riportato al paragrafo 2 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

Ulteriori informazioni sulla presenza di aree ad alto rischio nelle aziende sanitarie potranno essere acquisite in corso di sopralluogo.

Per le aree non ad alto rischio gli imballaggi dovranno rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente e quelli specificati nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

Si evidenzia che le Aziende Sanitarie indicate nella documentazione di gara hanno stipulato contratti con diversi fornitori, attualmente erogatori del servizio e non con un unico concessionario.

DOMANDA 30

"In caso di contenitori riutilizzabili la Ditta Concorrente deve fornire, In Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- *- Natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (omissis);*
- *- Capacità produttiva degli Impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;*

Con riferimento alla capacità produttiva, l'Ente intende quella teorica o quella residua?

Cioè, se l'impianto in valutazione ha già impegnata la sua capacità produttiva, in tutto o in parte, non dovrebbe valere ai fini del presente Appalto, la capacità ancora disponibile, facilmente valutabile sulla base della dichiarazione ambientale dell'impianto (MUD) e della sua capacità autorizzata?

- *Sostanze e preparati impiegati*
- *Procedure seguite...omissis per il controllo.*

L'Ente intendi quindi che, su una materia così importante come quella delle infezioni ed in totale assenza di una norma tecnica e/o cogente, le uniche procedure di controllo della disinfezione dei contenitori riutilizzabili, sono quelle dell'Azienda titolare del trattamento?

Cioè, secondo l'Ente, su una materia così delicata, che può avere impatto sui pazienti, sugli operatori e sulla collettività, il controllato ed il controllore possono coincidere?

Considerata la delicatezza della materia, al fine di evitare fraintendimenti, si chiede all'Ente di specificare chiaramente se intende accontentarsi dei controlli eseguiti autonomamente e senza contraddittorio da parte del controllato.

Chiediamo cortesemente all'Ente di evitare di darci una risposta evasiva del tipo: *"attenersi al capitolato e/o alle norme"*, in quanto la nostra richiesta è proprio su un aspetto del capitolato che non capiamo e non esiste norma italiana ed europea che disciplini la disinfezione del bidone riutilizzabile.

RISPOSTA 30

Come riportato al paragrafo 6 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico la ditta concorrente che intenda impiegare contenitori di tipo riutilizzabile per i rifiuti speciali pericolosi di rischio infettivo dovrà indicare, nella relazione tecnica, tra l'altro la capacità produttiva degli impianti. tra cui la capacità produttiva degli impianti. La Commissione giudicatrice valuterà l'offerta sulla base delle informazioni fornite dai concorrenti, potendo altresì, come previsto nel Disciplinare di gara, paragrafo 3 Busta B invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'Offerta Tecnica.

In merito alla attività di verifica e controllo si rinvia alla risposta 7.

DOMANDA 31

Allegato 3- capitolato Tecnico (da pag. 16 di 31) 7. Sistema di pesatura.

Il capitolo in oggetto non chiarisce se oltre alla fornitura dei sistemi di pesatura ed alle soluzioni tecniche per la pesatura, il Fornitore debba anche eseguire l'attività di pesatura.

Si chiede quindi di chiarire a chi spetti l'attività di pesatura.

Inoltre, poiché l'appalto è a peso netto, mentre tutte le bilance pesano il lordo, è necessario che l'Ente chiarisca in quale fase deve essere eseguito lo scomputo delle tare dei contenitori dalle pesate lorde: prima della partenza del rifiuto dall'Ospedale (in contraddittorio e sotto il diretto controllo dell'Azienda Ospedaliera) o all'Impianto di destino del rifiuto (senza più controllo).

Si chiede inoltre all'Ente di specificare la procedura da seguire, in caso di difformità tra il peso in partenza ed il peso all'Impianto di destino (difformità che potrebbe nascere dalla differenza tecnologica tra i sistemi di pesatura, molto più precisi quelli installati presso gli ospedali avendo una scala che arriva a pesare le unità di grammo di peso); anche in questo caso la norma non chiarisce quale pesata debba prevalere.

RISPOSTA 31

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 7 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico in cui viene esplicitato, in più punti, che le attività di pesatura devono essere effettuate dal Fornitore. Nello stesso paragrafo 7 viene inoltre riportato che: *“deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:*

- *peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);*
- *tara (peso del cassone e contenitori vuoti);*
- *peso netto (peso del carico prelevato);*
- *data e orario dell'operazione di carico/scarico;*
- *numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);*
- *numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile”*

Ai fini delle registrazioni previste dal D.lgs. n. 152 del 2006 e smi il Fornitore deve attenersi alle previsioni normative e alle procedure definite dalla singola Azienda Sanitaria contraente come riportato al paragrafo 13 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico. Ai fini della remunerazione del servizio si rinvia a quanto riportato al paragrafo 3 Busta C del Disciplinare di gara.

DOMANDA 32

Allegato 3-Capitolato Tecnico (da pag. 22 di 31) 11.Trasporto

Omissis

“ I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell'Azienda”.

Necessitiamo dei seguenti chiarimenti:

Qualora il Fornitore proponga l'utilizzo delle casse mobili, poiché lo scopo di tali casse è anche quello di limitare il continuo contatto tra gli operatori ed i rifiuti e poiché i rifiuti sarebbero posti all'interno di tali casse in assenza dell'operatore del Fornitore ed a cura di altro operatore di altra Azienda, come può l'operatore del Fornitore che interviene per la fase del trasporto, effettuare il controllo dei contenitori prima del ritiro?

Oppure tale articolo del CSA va inteso come il divieto di utilizzo delle casse mobili e che il carico dei rifiuti sugli automezzi debba avvenire esclusivamente all'atto del carico?

RISPOSTA 32

Come riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico paragrafo 3 l'attività di caricamento sui mezzi e trasporto esterno forma oggetto del servizio e deve essere effettuato "nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolosi". In caso di impiego di casse mobili, il fornitore è in ogni caso responsabile del corretto caricamento del rifiuto prima del trasporto.

DOMANDA 33

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR n. 254 del 15luglio 2003 oltre che dal T.U. Ambientale D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Entrando nel merito dei "rifiuti sanitari che devono essere raccolti e smaltiti applicando particolari precauzioni particolari per evitare infezioni", identificati dal codice CER 18 0103*, si riporta l'art. 8 del sopra citato provvedimento:

"1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, Il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti a pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

2. Gli Imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti."

Tale tipologia di rifiuto, equiparato ad una merce pericolosa durante la fase del trasporto, deve quindi essere confezionata in un idoneo imballo rispondente alle caratteristiche di cui raccordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ADR.

Tutti i contenitori atti a contenere i rifiuti caratterizzati da codice CER 18 0103*, al fine di rispettare le caratteristiche definite dall'ADR e quindi consentirne il trasporto su strada, devono dunque essere omologati da un ente preposto qualificato e riconosciuto a livello internazionale.

Premesso quanto sopra, riteniamo non corretto il sistema di valutazione dell'offerta tecnica proposto alla pagina 31 del Disciplinare di gara.

Più precisamente non sembra corretto il criterio dove la commissione dell'Azienda Ospedaliera attribuirà ben 7 punti ai contenitori, valutando:

Resistenza meccanica; Resistenza agli agenti atmosferici; Sicurezza.

Ci si domanda come una commissione costituita da personale ospedaliero possa entrare nel merito della valutazione dei sopra indicati parametri, poiché ciascun contenitore fornito, se correttamente omologato alla classe UN 3291 del regolamento ADR, avrà caratteristiche di impermeabilità, stabilità, resistenza, sicurezza e chiusura valutate e certificate da un ente preposto e qualificato a livello Internazionale che ne classifica l'idoneità e la rispondenza alle disposizioni normative vigenti.

Risulta poi del tutto inapplicabile un sistema di valutazione tecnica che non renda noto a priori il protocollo di valutazione che deve essere soggetto a procedure standardizzate che garantiscano la ripetibilità del test per garantire l'eventuale replica dello stesso in caso di eventuale contestazione. Senza avere pubblicato la procedura di valutazione che rende uguale per tutti il modus operandi, gli strumenti utilizzati, i sistemi di registrazione dei dati delle prove, **NON E' POSSIBILE FISSARE REGOLE DEL TUTTO ARBITRARIE ED INVIOLAZIONE AI PRINCIPI BASILARI DI TRASPARENZA.**

RISPOSTA 33

Si confermano i criteri indicati nel Disciplinare di gara e nei chiarimenti pubblicati sul sito www.intercent.it

DOMANDA 34

A seguito della vostra determinazione n. 34 del 10/02/2014 in considerazione del Riconoscimento dell'impianto di sterilizzazione come impianto di smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e della contemporanea richiesta di indicazioni dell'impianto a cui i rifiuti sono

destinati successivamente alla sterilizzazione, la MAIO GUGLIELMO, proprietaria di un impianto di sterilizzazione, chiede:

1) che venga integrata anche per gli impianti di termodistruzione/incenerimento, la richiesta di indicazioni dell'impianto a cui sono destinati i rifiuti prodotti in conseguenza dell'attività di termodistruzione/incenerimento (D10);

ovvero alternativamente

2) che venga eliminata la richiesta di indicazioni dell'impianto a cui sono destinati i rifiuti prodotti in conseguenza dell'attività di sterilizzazione (D9).

RISPOSTA 34

Si confermano i requisiti di partecipazione previsti nella rettifica al Bando di gara.

DOMANDA 35

In riferimento alla Gara a Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2 derivanti da attività sanitarie di tutti i presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimentali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna (CIG n. 55179759039) come da intesa telefonica odierna con la Dott.ssa Lanci, si richiede la planimetria con i vari punti di ritiro dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna.

RISPOSTA 35

Si fa presente che questa Agenzia non dispone delle planimetrie con i vari punti di ritiro delle Aziende Sanitarie.